



COMUNE DI CASTROLIBERO
(Provincia di Agrigento)

Prot. 8852

DEL 28/11/2013

Ai Responsabili di P.O.

e p.c. Al Sig. Sindaco
Al Sig. Assessore ai LL.PP.

SEDE

OGGETTO: PRIME INDICAZIONI PER L'APPLICAZIONE DELLE MODIFICAZIONI INTRODOTTE AL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, DI CONVERSIONE DEL DL 69/2013 (C.D. DECRETO DEL FARE).

Il recente decreto del Fare ha reintrodotto la questione dei rapporti tra offerta economica e costo del lavoro. Con la presente nota si intendono fornire le prime indicazioni in merito all'applicazione del nuovo comma 3-bis dell'art.82 del D.Lgs 163/2006 introdotto dall'art.32, comma 7-bis, dalla legge 9 Agosto 2013, n.98 (G.U. n 194, s.o. 63, del 20/08/2013) di conversione del DL 69/2013.

La norma in questione impone di salvaguardare comunque e sempre il valore della manodopera quale costo non negoziabile, e pertanto da sottrarre al mercato e alla concorrenza, in analogia con quanto previsto già per gli oneri di sicurezza.

Pertanto, in seguito all'innesto del **comma 3-bis, l'art. 82 del Codice - Criterio del prezzo più basso**, risulta così riformulato:

«1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.

2. Il bando di gara stabilisce:

a) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;

b) se il prezzo più basso, per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.

3. Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.

3-bis. Il prezzo più basso è determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore

